

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.lgs. 30.12.1992, n. 503 e s.m.i;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21 e s.m.i;
- VISTO il vigente C.C.R.L. della Regione Siciliana – personale con qualifiche non dirigenziale – triennio giuridico – economico 2016/2018;
- VISTO il Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la circolare prot. n. 73152 del 17/05/2012 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la circolare del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica prot. n. 44466 del 17/04/2019;
- VISTO l'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita dal quale risulta che il Sig. Triscari Filippo è nato a [REDACTED] il [REDACTED];
- VISTA la nota del Servizio 3°/FP - Gestione Giuridica del Personale a tempo indeterminato - prot. n. 92444 del 24/08/2021 - con la quale è stato comunicato al sopracitato dipendente e agli uffici interessati, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/10/2021 per raggiunti limiti anagrafici;
- VISTO il D.A. n. 32/GR. XI del 08/05/1987 - registrato alla Corte dei Conti il 07/07/1987, reg. n. 17 fgl. n. 197 - con il quale il Sig. Triscari Filippo, a decorrere dal 01/06/1985, è stato nominato Assistente Tecnico agrario del ruolo regionale tecnico dell'Agricoltura di cui alla tab. "D" allegata alla L.R. 41/85;
- VISTO il D.D.G. n. 1035 del 11/02/2005, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 02/03/2005 al n. 333, con il quale il Sig. Triscari Filippo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg.le 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" - Funzionario Direttivo - posizione economica "2" - con decorrenza dal 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 1469 del 19/04/2006, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 10/05/2006 al n. 1300, con il quale in favore del Sig. Triscari Filippo, ai sensi del comma 1 art. 21 della L.r. 11/88, è stato ricongiunto senza onere ai fini di quiescenza il servizio prestato anteriormente all'immissione nei ruoli regionali per complessivi AA 5 MM 5 e GG 10;
- VISTA la nota prot. n. 44177 del 16/04/2018 dalla quale si evince che il Sig. Triscari Filippo durante il triennio 2015/2018 ha esaurito i 18 mesi di assenza per malattia di cui all'ex art. 50, comma 1, del C.C.R.L. 2002/2005 e che ai sensi del c. 2 del predetto art. 50 lo stesso, alla data del 15/02/2018, risulta in congedo straordinario per malattia, per un totale di gg. 99, di sola conservazione del posto senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità;
- VISTA l'istanza del 14/01/2020, pervenuta per il tramite del Servizio 10 – Ispettorato dell' Agricoltura di Messina in data 21/01/2020 prot. n. 7158, con la quale il Sig. Triscari Filippo ha chiesto, ai fini di quiescenza, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, della L. 388/2000;
- VISTI i verbali del Centro Medico Legale INPS di Messina del 09/11/2017 e del 11/12/2019 con i quali, a decorrere dal 05/10/2017, al Sig. Triscari Filippo è stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 100%;
- VISTO il D.D.G. n. 0668 del 25/02/2020 con il quale, a decorrere dal 01/03/2020, è stato risolto il rapporto di lavoro del Sig. Triscari Filippo e contestualmente lo stesso è stato cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 2065 del 15/06/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i, è stato annullato il sopraccitato D.D.G. n. 0668/2020 e contestualmente il Sig. Triscari Filippo è stato riammesso in servizio, rinviando a successivo provvedimento il recupero dei ratei pensionistici indebitamente erogati e conseguenti allo stesso provvedimento di annullamento (cfr. art.3);

CONSIDERATO che sono in corso di approfondimento le modalità applicative della norma di cui all'art. 9 comma 1 della l.r. 3 agosto 2021, n. 22 che autorizza questo Dipartimento a confermare i provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale collocati in quiescenza nell'anno 2020 in applicazione dell'art. 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 12618 del 23/07/2021 dalla quale si rileva che il Sig. Triscari Filippo è rientrato in servizio, dal collocamento in quiescenza, in data 25/06/2021;

VISTO lo stato matricolare dell'Amministrazione Regionale;

VISTO il foglio matricolare e caratteristico dell'Esercito Italiano;

ACCERTATO dagli atti d'ufficio che in data 28/09/2021 il Sig. Sig. Triscari Filippo compirà 67 anni d'età e che, pertanto, occorre procedere alla cancellazione dal ruolo dell'Amministrazione Regionale a far data dal 01/10/2021 per raggiunti limiti anagrafici, con diritto a pensione di vecchiaia, atteso che il predetto dipendente, alla data del 30/09/2021, possiede l'anzianità di servizio, utile ai fini di quiescenza come di seguito riportata:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 01/06/85 al 29/02/2020	34	8	28
Servizio Militare	0	10	29
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 1469 del 19/04/2006)	5	5	10
Beneficio art. 80 L. 388/00	0	4	24
Periodo da decurtare (Nota prot. n. 44177 del 16/04/2018)	0	3	9
Anzianità parziale al 29/02/2020	41	2	22
Servizio Amministrazione Regionale dal 25/06/2021 al 30/09/2021	0	3	5
<b>Anzianità totale</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>27</b>

## DECRETA

### Art. 1


Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a decorrere dal 01/10/2021 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Triscari Filippo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] - "Funzionario Direttivo" - e, contestualmente, lo stesso, dalla medesima data è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, per raggiunti limiti anagrafici, con diritto a pensione di vecchiaia.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 24 SET 2021



IL DIRIGENTE GENERALE

F.to C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
F.to G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio